



**PROVINCIA DI SAVONA**



**Settore Affari Generali**

**Servizio Trasporti**

**BANDO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE E DI ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA**

**La Provincia di Savona, in convenzione con la Provincia di Imperia, pubblica il presente bando per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante e di istruttore di autoscuola.**

**Sessione di esame anno 2021**

**IL DIRIGENTE  
DEL SETTORE AFFARI GENERALI**

Visti:

- l'articolo 123 in materia di autoscuole del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante "Nuovo codice della strada";
- il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, che ha disciplinato i requisiti per l'ammissione agli esami di insegnante ed istruttore;
- l'articolo 105 in materia di funzioni conferite alle regioni e agli enti locali del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- l'accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002 che ha previsto le modalità di svolgimento degli esami di idoneità per l'abilitazione di insegnante e di istruttore di autoscuola;
- il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, che ha disciplinato i corsi di formazione e le procedure per l'abilitazione di insegnante ed istruttore di autoscuola;
- il vigente regolamento della Provincia di Savona relativo al conseguimento dell'abilitazione di insegnante ed istruttore di autoscuola;

**INFORMA**

- che possono essere presentate le domande per essere ammessi all'esame:
  - per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di autoscuola;
  - per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di autoscuola per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi;
  - per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di autoscuola per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli;
  - per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di autoscuola riservato ai soggetti in possesso della patente di categoria B speciale, C speciale e D speciale ai soli fini della dichiarazione di cui all'articolo 123 comma 5 del decreto legislativo 285/1992;
  - per l'estensione dell'abilitazione di insegnante di autoscuola;

- per l'estensione dell'abilitazione di istruttore di autoscuola;
- per l'integrazione dell'abilitazione di istruttore anche per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A.

## **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E REQUISITI PER PARTECIPARE ALL'ESAME**

Le domande, in bollo, dovranno essere redatte secondo il modello disponibile sul sito internet <http://www.provincia.savona.it/provinciasv/esami> (home page del sito cliccare: Bandi, appalti e concorsi della Provincia - Esami e Abilitazioni Trasporti).

La domanda di ammissione all'esame dovrà essere presentata o spedita, entro il giorno **lunedì 6 settembre 2021**, mediante una delle seguenti modalità:

- consegnata a mano alla Provincia di Savona, Via Sormano 12, Savona (orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 7,30 alle ore 13,30; martedì e giovedì dalle ore 7,30 alle ore 17,30);
- inviata a mezzo raccomandata A.R. all'indirizzo "Provincia di Savona – Servizio Trasporti - Via Sormano 12 – 17100 Savona";
- inviata tramite pec e firmata digitalmente all'indirizzo pec della Provincia di Savona [protocollo@pec.provincia.savona.it](mailto:protocollo@pec.provincia.savona.it).

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine; per le raccomandate A.R. farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

I requisiti per l'ammissione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di **insegnante** sono i seguenti:

- a) età non inferiore a diciotto anni;
- b) diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
- c) patente di guida della categoria B normale o speciale;
- d) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per insegnante rilasciato da un soggetto accreditato, di cui al comma 2 dell'articolo 2 o al comma 2 dell'articolo 10 (estensione dell'abilitazione) del decreto ministeriale. n. 17/2011.

I requisiti per l'ammissione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di **istruttore** sono i seguenti:

- a) età non inferiore a ventuno anni;
- b) diploma di istruzione di secondo grado;
- c) patente di guida comprendente:
  - almeno le categorie A, B, C+E, D, ad esclusione delle categorie speciali, per ottenere l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore, nonché per la loro revisione;
  - almeno le categorie B, C+E, D, ad esclusione delle categorie speciali, per ottenere l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad esclusione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione;
  - almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per ottenere l'abilitazione necessaria esclusivamente alla presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 123, comma 5, del decreto legislativo 285/1992;
- d) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per istruttore rilasciato da un soggetto accreditato, di cui al comma 2 dell'articolo 7 o di cui al comma 1 dell'articolo 10 (estensione

dell'abilitazione) o di cui al comma 3 dell'articolo 10 (integrazione dell'abilitazione) del decreto ministeriale n. 17/2011.

I requisiti **comuni** per l'ammissione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di **insegnante** ed **istruttore** sono i seguenti:

- a) essere cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini comunitari i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato, ai sensi del decreto legislativo n. 286/98 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1 del decreto 30 aprile 1992, n. 285;
- c) avere la residenza anagrafica o l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale<sup>1</sup>, presso la Provincia di Savona o presso la Provincia di Imperia con la quale è in corso di rinnovo apposita convenzione;
- d) aver provveduto ad eseguire il versamento di Euro 100,00 per spese di istruttoria e di funzionamento della Commissione di esame, tramite bollettino sul conto corrente postale n. 288175 intestato a "Provincia di Savona - Servizio Tesoreria" o bonifico sul conto corrente postale, Codice Iban IT69M0760110600000000288175 con la seguente causale "Ammissione esame insegnante/istruttore di autoscuola - Servizio Trasporti - Capitolo 8400", o tramite il pagamento on line senza costi aggiuntivi sul sito internet <http://www.provincia.savona.it/iban/online> (home page del sito cliccare: IBAN e Pagamenti online - Servizio pagamenti online).

L'elenco degli ammessi alle prove di esame, il calendario definitivo, la sede di svolgimento e le eventuali prescrizioni di carattere sanitario saranno pubblicati sul sito internet della Provincia di Savona <http://www.provincia.savona.it/provinciasv/esami> (home page del sito cliccare: Bandi, appalti e concorsi della Provincia - Esami e Abilitazioni Trasporti). Tale pubblicazione ha valore di notifica e sostituirà a tutti gli effetti la convocazione individuale. La mancata presentazione anche ad una sola delle suddette prove comporterà l'automatica esclusione dal procedimento.

Non sono ammessi agli esami coloro che hanno sostenuto il medesimo esame, con esito negativo, nei tre mesi precedenti la data di svolgimento della prima prova scritta.

Coloro che intendono conseguire entrambe le abilitazioni devono presentare due domande distinte.

I requisiti per l'ammissione devono essere posseduti e dimostrati dal candidato entro la data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione all'esame.

La mancata presentazione all'esame non comporta la restituzione del versamento effettuato per le spese di istruttoria.

---

<sup>1</sup>Ai sensi dell'articolo 7 della direttiva n. 83/182/CEE, si intende per "residenza normale" il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia durante almeno 185 giorni all'anno, a motivo di legami personali e professionali oppure, nel caso di una persona senza legami professionali, a motivo di legami personali che rivelano l'esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita. Tuttavia, nel caso di una persona i cui legami professionali siano risultati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che pertanto sia indotta a soggiornare alternativamente in luoghi diversi situati in due o più Stati membri, si presume che la residenza normale sia quella del luogo dei legami personali, purché tale persona vi ritorni regolarmente. Questa condizione non è richiesta allorché la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione di durata determinata. La frequenza di un'università o di una scuola non implica il trasferimento della residenza normale.

**La sessione d'esame sarà espletata se si raggiungerà il numero di almeno tre domande ammissibili.**

I candidati sono tenuti a comunicare, tempestivamente e per iscritto, al Servizio Trasporti della Provincia di Savona, eventuali variazioni di indirizzo.

**MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E  
VALUTAZIONE DELLE PROVE DELL'ESAME DI INSEGNANTE**

L'esame per l'abilitazione di insegnante verte sulle materie indicate all'articolo 7 del regolamento provinciale relativo all'abilitazione di insegnante e di istruttore di autoscuola e si articola in quattro prove:

1. La prima (**quiz**) consiste nella compilazione di due schede composte da quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B.  
Il tempo massimo per l'effettuazione della prova è di quaranta minuti.  
Sono ammessi alla seconda prova solo i candidati che hanno commesso, sulle complessive ottanta domande, un numero di errori non superiore a due.  
La commissione procederà alla correzione delle schede immediatamente e comunicherà l'esito ai presenti.
2. La seconda (**prova scritta**) consiste nella trattazione sintetica, per iscritto, di tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame.  
Il tempo per l'effettuazione della prova è stabilito, ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 17/2011, dalla commissione tra un minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore.  
La durata della prova sarà stabilita dalla commissione il giorno stesso e, pertanto, comunicata ai candidati all'inizio della prova.  
Ad ogni tema è assegnato un punteggio minimo pari a zero ed un punteggio massimo pari a dieci.  
Sono ammessi alla terza prova i candidati che hanno ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.  
L'elenco dei candidati ammessi alla prova successiva sarà pubblicato sul sito della Provincia.
3. La terza (**simulazione lezione di teoria**) consiste in una simulazione di una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione.  
Sono ammessi alla quarta prova i candidati che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.  
La commissione comunicherà immediatamente l'esito della prova al fine di consentire ai candidati risultati idonei di poter sostenere, a seguire, la quarta prova.
4. La quarta (**prova orale**) consiste in un'interrogazione sugli argomenti del programma d'esame.  
Superano la prova i candidati che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

La commissione pubblicherà l'elenco degli idonei sul sito della Provincia.

**MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE DELLE PROVE DELL'ESAME  
DI ISTRUTTORE**

L'esame per l'abilitazione di istruttore verte sulle materie indicate all'articolo 7 del regolamento provinciale relativo all'abilitazione di insegnante e di istruttore di autoscuola e si articola in tre prove:

1. La prima (**quiz**) consiste nella compilazione di due schede composte da quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B.  
Il tempo massimo per l'effettuazione della prova è di quaranta minuti.  
Sono ammessi alla seconda prova solo i candidati che hanno commesso, sulle complessive ottanta domande, un numero di errori non superiore a due.  
La commissione procederà alla correzione delle schede immediatamente e comunicherà l'esito al fine di consentire ai candidati risultati idonei di poter svolgere la seconda prova.
2. La seconda (**prova orale**) consiste in un'interrogazione sugli argomenti del programma di esame.  
Sono ammessi alla terza prova i candidati che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.  
La commissione al termine della prova pubblicherà sul sito della Provincia l'elenco degli ammessi a sostenere la terza prova.
3. La terza (**simulazione lezione di guida**) consiste nel dimostrare la capacità di istruzione, articolata secondo le seguenti modalità:
  - a) dimostrare la capacità di istruzione alla guida di un veicolo delle categorie A.
  - b) dimostrare la capacità di istruzione alla guida di un veicolo delle categorie B.
  - c) dimostrare la capacità di istruzione alla guida di un veicolo delle categorie C+E o D+E, a scelta della commissione d'esame.La prova pratica di cui al precedente punto a), dovrà essere sostenuta dai candidati che intendono conseguire le abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motori e rimorchi, nonché la loro revisione.  
Le prove di cui ai precedenti punti b) e c) dovranno essere sostenute da tutti i candidati al fine di conseguire le abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione.  
La prova di cui al precedente punto a), si svolgerà su un motociclo di una cilindrata non inferiore a 600 cm<sup>3</sup> che il candidato dovrà dimostrare anche di saper condurre. I veicoli utilizzati per lo svolgimento delle prove di cui ai punti a), b) e c) saranno condotti da un componente della commissione o da un altro soggetto individuato dalla stessa commissione in possesso delle patenti di categoria A, B, C, C+E e D; i veicoli dovranno essere muniti di doppi comandi, ad eccezione del motociclo e forniti dal candidato o messi a disposizione da un'autoscuola o da un centro di istruzione.  
Le prove di cui ai paragrafi precedenti saranno effettuate secondo le modalità previste per il conseguimento delle diverse categorie di patenti e contenute nella circolare adottata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 29 gennaio 2013.  
Ad ogni prova è attribuito un punteggio minimo di cinque ed un punteggio massimo di dieci. I candidati superano la suddetta prova pratica se ottengono un punteggio minimo, complessivo sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta, un punteggio minimo, per le prove di cui ai punti b) e c), non inferiore a dodici rispetto al punteggio massimo di venti.

La commissione pubblicherà l'elenco degli idonei sul sito della Provincia.

## **MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE DELLE PROVE DELL'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI**

## **AUTOSCUOLA RISERVATO AI SOGGETTI IN POSSESSO DELLA PATENTE DI CATEGORIA B SPECIALE, C SPECIALE E D SPECIALE**

Coloro che, in possesso della patente di categoria B speciale, C speciale e D speciale, intendono conseguire l'abilitazione di istruttore di autoscuola ai soli fini della dichiarazione di cui all'articolo 123, comma 5, del decreto legislativo 285/1992 (SCIA "segnalazione certificata inizio attività" di autoscuola) devono sostenere le prove relative alle materie indicate all'articolo 7 del regolamento provinciale relativo all'abilitazione di insegnante e di istruttore di autoscuola e più specificatamente:

1. La prima (**quiz**) consiste nella compilazione di due schede composte da quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B.  
Il tempo massimo per l'effettuazione della prova è di quaranta minuti.  
Sono ammessi alla seconda prova solo i candidati che hanno commesso, sulle complessive ottanta domande, un numero di errori non superiore a due.  
La commissione procederà alla correzione delle schede immediatamente e comunicherà l'esito al fine di consentire ai candidati risultati idonei di poter svolgere la seconda prova.
2. La seconda (**prova orale**) consiste in un'interrogazione sugli argomenti del programma di esame.  
I candidati, per conseguire l'abilitazione devono raggiungere un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

La commissione pubblicherà l'elenco degli idonei sul sito della Provincia.

## **MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE DELLE PROVE DELL'ESAME PER L'ESTENSIONE DELL'ESAME DI INSEGNANTE E DI ISTRUTTORE**

Coloro che, in possesso dell'abilitazione di insegnante, vogliono **conseguire l'abilitazione di istruttore** devono sostenere le seguenti prove:

1. Un'interrogazione (**prova orale**) sugli argomenti indicati all'articolo 7 del regolamento provinciale relativo all'abilitazione di insegnante e di istruttore di autoscuola.  
Sono ammessi alla successiva prova i candidati che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.  
La commissione al termine della prova pubblicherà sul sito della Provincia l'elenco degli ammessi a sostenere la prova seguente.
2. Una prova pratica (**simulazione lezione di guida**) consistente nel dimostrare la capacità di istruzione, articolata secondo le seguenti modalità:
  - a) dimostrare la capacità di istruzione alla guida di un veicolo delle categorie A.
  - b) dimostrare la capacità di istruzione alla guida di un veicolo delle categorie B.
  - c) dimostrare la capacità di istruzione alla guida di un veicolo delle categorie C+E o D+E, a scelta della commissione d'esame.La prova pratica di cui al precedente punto a), dovrà essere sostenuta dai candidati che intendono conseguire le abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motori e rimorchi, nonché la loro revisione.  
Le prove di cui ai precedenti punti b) e c) dovranno essere sostenute da tutti i candidati al fine di conseguire le abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione.  
La prova di cui al precedente punto a), si svolgerà su un motociclo di una cilindrata non inferiore a 600 cm<sup>3</sup> che il candidato dovrà dimostrare anche di saper condurre.

I veicoli utilizzati per lo svolgimento delle prove di cui ai punti a), b) e c) saranno condotti da un componente della Commissione in possesso delle patenti di categoria A, B, C, C+E e D; i veicoli dovranno essere muniti di doppi comandi, ad eccezione del motociclo e forniti dal candidato o messi a disposizione da un'autoscuola o da un centro di istruzione.

Le prove di cui ai paragrafi precedenti saranno effettuate secondo le modalità previste per il conseguimento delle diverse categorie di patenti e contenute nella circolare adottata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 29 gennaio 2013.

Ad ogni prova è attribuito un punteggio minimo di cinque ed un punteggio massimo di dieci. I candidati superano la suddetta prova pratica se ottengono un punteggio minimo, complessivo sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta, un punteggio minimo, per le prove di cui ai punti b) e c), non inferiore a dodici rispetto al punteggio massimo di venti.

La commissione pubblicherà l'elenco degli idonei sul sito della Provincia.

Coloro che, in possesso dell'abilitazione di istruttore, vogliono **conseguire l'abilitazione di insegnante** devono sostenere le seguenti prove:

1. La trattazione sintetica, per iscritto, di tre temi scelti (**prova scritta**) dalla commissione tra gli argomenti indicati all'articolo 7 del regolamento provinciale relativo all'abilitazione di insegnante e di istruttore di autoscuola.  
Il tempo per l'effettuazione della prova è stabilito, ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 17/2011, dalla commissione di esame tra un minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore.  
La durata della prova sarà stabilita dalla commissione il giorno stesso e, pertanto, comunicata ai candidati all'inizio della prova.  
Ad ogni tema è assegnato un punteggio minimo pari a zero ed un punteggio massimo pari a dieci.  
Sono ammessi alla seconda prova i candidati che hanno ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.  
L'elenco dei candidati ammessi alla prova successiva sarà pubblicato sul sito della Provincia.
2. La **simulazione di una lezione di teoria** su un argomento scelto dalla commissione.  
Sono ammessi alla prova successiva i candidati che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.  
La commissione comunicherà immediatamente l'esito della prova al fine di consentire ai candidati risultati idonei di poter sostenere, a seguire, la prova successiva.
3. Un'interrogazione sugli argomenti del programma d'esame (**prova orale**).  
Superano la prova i candidati che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

La commissione pubblicherà l'elenco degli idonei sul sito della Provincia.

**MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE DELLA PROVA DELL'ESAME  
PER L'INTEGRAZIONE DELL'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE PER SVOLGERE  
ANCHE LE ESERCITAZIONI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI  
CATEGORIA A**

Coloro che, in possesso dell'abilitazione di istruttore per il conseguimento delle abilitazione necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad esclusione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione, intendono integrare la propria abilitazione di istruttore per il conseguimento delle patenti di categoria A dovranno sostenere la prova di dimostrazione della capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A (**simulazione lezione di guida**).

La prova si svolge su un motociclo di una cilindrata non inferiore a 600 cm<sup>3</sup> che il candidato dovrà dimostrare anche di saper condurre.

Il veicolo deve essere fornito dal candidato o messo a disposizione da un'autoscuola o da un centro di istruzione.

La prova sarà effettuata secondo le modalità contenute nella circolare adottata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 29 gennaio 2013 relativa al conseguimento della patente di categoria A.

I candidati, per conseguire l'abilitazione, devono raggiungere un punteggio minimo non inferiore a sei rispetto al punteggio massimo di dieci.

La commissione pubblicherà l'elenco degli idonei sul sito della Provincia.

### **MODALITÀ PER IL RITIRO DELL'ATTESTATO**

A seguito del superamento dell'esame, l'attestato di idoneità professionale di insegnante e/o istruttore di autoscuola di cui, rispettivamente, al comma 3 dell'articolo 3 e al comma 4 dell'articolo 8 del decreto ministeriale numero 17/2011, verrà rilasciato dalla Provincia competente.

Il superamento dell'esame relativo all'integrazione dell'abilitazione degli istruttori per il conseguimento delle patenti di categoria A è annotato dal Dirigente competente sull'attestato precedentemente conseguito.

L'attestato è rilasciato in unico esemplare in osservanza della normativa sul bollo e, nel caso non sia ritirato direttamente dal candidato, lo stesso potrà essere consegnato a persona munita di apposita delega.

Sugli attestati, entro due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione, sarà annotata la verifica della frequenza del corso di formazione periodica ai sensi del comma 5 articolo 4 (insegnante) o del comma 5 dell'articolo 9 (istruttore) del medesimo decreto ministeriale 17/2011.

L'attestato verrà rilasciato previo accertamento dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 6 del decreto ministeriale numero 17/2011.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente bando costituisce "legge speciale", pertanto la partecipazione allo stesso comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. Per quanto non previsto nel bando, si rinvia alle norme statali in materia e alle disposizioni del regolamento provinciale relativo all'abilitazione di insegnante e di istruttore di autoscuola.

Il presente bando è pubblicato all'Albo on line della Provincia di Savona ed è disponibile sul sito internet <http://www.provincia.savona.it/provinciasv/esami> (home page del sito cliccare: Bandi, appalti e concorsi della Provincia - Esami e Abilitazioni Trasporti).